

**DELIBERAZIONE 14 GENNAIO 2020
3/2020/R/IDR**

MODIFICHE AL TESTO INTEGRATO DELLE MODALITÀ APPLICATIVE DEL BONUS SOCIALE IDRICO PER LA FORNITURA DI ACQUA AGLI UTENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI (TIBSI) IN COERENZA CON L'ARTICOLO 57-BIS DEL DECRETO LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 19 DICEMBRE 2019, N. 157

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1095^a riunione del 14 gennaio 2020

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (di seguito: Collegato Ambientale), e in particolare l’articolo 60;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007 (di seguito: DM 28 dicembre 2007);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto legge 185/08);
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in particolare, l’articolo 10, commi 14 e 15;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’articolo 21 (di seguito: decreto legge 201/11);
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 gennaio 2012;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi

- idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente”;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016, recante “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato”;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 (di seguito: d.P.C.M. 13 ottobre 2016), recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”;
 - il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 (di seguito: DM 29 dicembre 2016);
 - il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (di seguito: decreto legge 4/19);
 - il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto legge 124/19);
 - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 settembre 2013, 402/2013/R/COM e il relativo Allegato A (TIBEG), come successivamente modificati e integrati;
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”, e il relativo Allegato A;
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e il relativo Allegato A;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” e il relativo Allegato A;
 - la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2016, 716/2016/R/IDR, recante “Rinnovazione del procedimento avviato con deliberazione dell’Autorità 8/2015/R/IDR per la definizione dei criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici, in forza delle recenti direttive in materia di tariffa sociale”;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” e il relativo Allegato A (di seguito: TICSI);

- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 897/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)”, come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 227/2018/R/IDR, recante “Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati”;
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 165/2019/R/COM, recante “Modifiche al Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG) e al Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019, n. 26”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A, recante “Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente” (di seguito: deliberazione 242/2019/A);
- la segnalazione dell’Autorità, 25 giugno 2019, 280/2019/I/COM, al Parlamento e al Governo in merito ai bonus sociali per le forniture di energia elettrica, gas e acqua;
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2019, 499/2019/R/COM (di seguito: deliberazione 499/2019/R/com), recante “Aggiornamento del valore soglia dell’Isee per l’accesso ai bonus sociali dal 1 gennaio 2020, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica” (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” e il relativo Allegato A;
- la determinazione 27 giugno 2018, 12/2018 – DACU (di seguito: determinazione 12/18 – DACU).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*”, precisando che tali funzioni “*vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*”;

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità ha *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità (...), nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità (...) e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo (...)”*;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della citata legge 481/95 dispone che l'Autorità *“stabilisc[a] e aggiorn[i] la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (...) in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse (...)”*;
- l'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede, in particolare, che *“l'Autorità “predispon[ga] e rived[a] periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge”*.

CONSIDERATO CHE:

- in materia di tariffa sociale del SII, la legge 221/15 prevede, all'articolo 60, che l'Autorità:
 - *“al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicur[i] agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...)”*;
 - *“al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, (...) definisc[a] le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni”*;
- il successivo d.P.C.M. 13 ottobre 2016, di attuazione della normativa primaria, ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui siano accertate le condizioni di disagio economico sociale e, in particolare, ha stabilito che il bonus sociale idrico sia quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l'utente domestico residente in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata (articolo 3, comma 2);

- il richiamato d.P.C.M. 13 ottobre 2016 ha altresì previsto che l'Autorità provveda a disciplinare:
 - le condizioni di disagio economico sociale che consentono all'utente, nucleo familiare, di accedere al bonus sociale idrico in base all'indicatore ISEE, in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati (articolo 3, comma 3, lettera a));
 - le modalità di accesso, riconoscimento ed erogazione del bonus sociale idrico (articolo 3, comma 3, lettera b));
- il quadro normativo sopra illustrato prevede che l'Autorità adotti, nei settori sottoposti alla sua regolazione, un approccio unitario e semplificato, in coerenza con gli obiettivi generali prefissati dalle norme di rango primario in materia di politiche sociali e misure nazionali di contrasto alla povertà.

CONSIDERATO CHE:

- al fine di assicurare la sostenibilità delle misure per l'accesso universale all'acqua, l'Autorità, con la deliberazione 665/2015/R/IDR e il relativo Allegato TICSI, ha individuato i criteri per la definizione dell'articolazione tariffaria, che gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, sono chiamati a seguire per il riordino della struttura dei corrispettivi da applicare (a far data dal 1° gennaio 2018) agli utenti finali, definendo in particolare le regole per la determinazione della tariffa agevolata ai fini della quantificazione della quota variabile del servizio di acquedotto, nonché della tariffa di fognatura e depurazione;
- successivamente, con la deliberazione 897/2017/R/IDR e il relativo Allegato TIBSI, l'Autorità, in coerenza con le disposizioni recate dal succitato d.P.C.M. 13 ottobre 2016, ha dato attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici economicamente disagiati, prevedendo, mediante l'introduzione di regole uniformi per l'intero territorio nazionale, l'istituzione di un bonus sociale idrico (B_n^S) a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- il TIBSI, in particolare, ha definito, in coerenza con gli altri settori regolati, le condizioni di ammissibilità al bonus sociale idrico, sulla base del livello dell'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito: ISEE), prevedendo che possano accedere all'agevolazione gli utenti domestici residenti in documentato stato di disagio economico sociale appartenenti a un nucleo familiare, ovvero a una famiglia numerosa, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, del decreto legge 185/08, con indicatore ISEE non superiore a quello previsto dalla normativa nazionale per il bonus sociale elettrico e gas;
- il TIBSI ha altresì definito le modalità di riconoscimento ed erogazione delle agevolazioni a favore delle utenze economicamente disagiate, prevedendo:
 - che il bonus sociale idrico (B_n^S) abbia natura pro capite e venga calcolato da ciascun gestore in base alla tariffa agevolata, determinata, ai sensi dell'articolo 5 del TICSI, commisurandone il valore a un consumo minimo

- vitale di 50 litri/abitante/giorno (pari a 18,25 metri cubi annui), secondo quanto disposto dal richiamato d.P.C.M. 13 ottobre 2016;
- la facoltà per gli Enti di governo dell'ambito, competenti per il relativo territorio, di introdurre ovvero confermare, qualora attualmente previste, misure di tutela ulteriori a favore degli utenti in condizioni di vulnerabilità economica, mediante il riconoscimento di un bonus idrico integrativo (B_n^I);
 - a compensazione della spesa sostenuta dall'utente domestico residente (diretto) economicamente disagiato per la fornitura idrica, una riduzione applicata pro quota giorno ai corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto, per l'erogazione in bolletta del bonus sociale idrico, ovvero, eventualmente, *una tantum* in relazione all'eventuale bonus idrico integrativo;
 - di erogare il bonus sociale idrico agli utenti indiretti mediante il riconoscimento di un contributo *una tantum*, determinato con le modalità stabilite autonomamente dal gestore, adottando procedure idonee sia alla tracciabilità delle somme erogate che all'identificazione del soggetto beneficiario;
 - che le modalità di erogazione dell'agevolazione migliorativa siano individuate e approvate dagli Enti di governo dell'ambito territorialmente competenti, in considerazione delle diverse specificità territoriali, eventualmente salvaguardando quelle attualmente operative su base locale;
- inoltre, con riferimento alle modalità di copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus sociale idrico agli utenti economicamente disagiati, il TIBSI ha previsto l'introduzione di un meccanismo perequativo operante su base nazionale, mediante l'applicazione di una nuova componente tariffaria UI3 che, dal 1° gennaio 2018, alimenta un apposito Conto istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA);
 - con la deliberazione 918/2017/R/IDR, l'Autorità ha poi provveduto al riordino delle componenti tariffarie a copertura degli oneri connessi alla tutela delle utenze domestiche in documentato stato di disagio economico, e, in particolare, ha previsto che la citata componente perequativa UI3 sia quantificata in 0,5 centesimi di euro/metro cubo, da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato, diverse da quelle in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione del solo corrispettivo di acquedotto;
 - infine, con la deliberazione 499/2019/R/COM, l'Autorità, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del DM 29 dicembre 2016, ha aggiornato, con decorrenza 1° gennaio 2020, il valore soglia dell'ISEE per l'accesso da parte delle famiglie economicamente svantaggiate al bonus sociale elettrico di cui all'articolo 2, comma 4, del DM 28 dicembre 2007, al bonus sociale gas di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto legge 185/08 e al bonus sociale idrico, di cui al d.P.C.M. 13 ottobre 2016, ponendo tale valore soglia pari a euro 8.265.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- il decreto legge 4/19, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, stabilisce che il Reddito di cittadinanza possa essere attribuito ai nuclei familiari che presentino determinate caratteristiche, tra le quali, un indicatore ISEE inferiore a 9.360 euro (articolo 2, comma 1) e che per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, il Reddito di cittadinanza (di seguito: Rdc) assuma la denominazione di Pensione di cittadinanza (di seguito: Pdc); i requisiti per l’accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo ove diversamente specificato (articolo 1, comma 2);
- in particolare, il richiamato decreto legge 4/19 ha previsto all’articolo 5, comma 7, che *“ai beneficiari del Reddito di cittadinanza [siano] estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate (...) e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale (...)”*;
- il quadro normativo di riferimento è stato di recente integrato con le disposizioni recate dal decreto legge 124/19, nel quale, in sede di conversione in legge, è stato introdotto l’articolo 57-bis, prevedendo tra l’altro che:
 - ai beneficiari del Reddito di cittadinanza siano estese anche le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all’articolo 60, comma 1, della legge 221/15;
 - *“a decorrere dal 1° gennaio 2020, la tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all’articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, comprend[a], con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione, le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall’Autorità”*.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in disparte il carattere di urgenza rivestito dal presente provvedimento (il cui contenuto è peraltro vincolato dalle disposizioni di cui al citato articolo 57-bis del decreto legge 124/19), secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, *“sono (...) sottratti alla consultazione gli atti che hanno contenuto vincolato e quelli attuativi di precedenti atti di regolazione, già sottoposti a consultazione”*.

RITENUTO NECESSARIO:

- rafforzare le misure volte a favorire l’accesso universale all’acqua, dando tempestiva attuazione alle richiamate norme di tutela previste dalla legge di conversione del decreto legge 124/19, al fine di assicurare – anche in coerenza

con le linee di azione indicate dall’Autorità nel “Quadro Strategico 2019-2021” – l’accesso al bonus sociale idrico a una platea più ampia degli aventi diritto, tra l’altro aggiornando i criteri per la relativa quantificazione;

- modificare e integrare, conseguentemente, le disposizioni introdotte dal TIBSI, disponendo in particolare che:
 - i titolari di Rdc/Pdc abbiano accesso al meccanismo di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica e possano beneficiare dell’agevolazione secondo quanto già previsto per i titolari del bonus sociale idrico;
 - ai fini della quantificazione dell’agevolazione, il bonus sociale idrico venga calcolato da ciascun gestore, tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale (pari a 50 litri/abitante/giorno) la somma delle seguenti tariffe unitarie, definite secondo i criteri individuati dall’articolo 5 e 6 del TIBSI:
 - ✓ la tariffa agevolata, determinata ai fini della quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;
 - ✓ la tariffa di fognatura, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura;
 - ✓ la tariffa di depurazione, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione;
 - la componente perequativa UI3 sia applicata, a far data dal 1° gennaio 2020, a tutte le utenze del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione, diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico sociale ovvero destinatarie del Rdc/Pdc, garantendo la coerenza tra l’agevolazione erogata agli utenti – che, alla luce della normativa primaria di recente emanazione, è relativa alla fornitura idrica afferente sia al servizio di acquedotto sia ai servizi di fognatura e depurazione – e il relativo onere.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- dare mandato al Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ai fini dell’aggiornamento della modulistica di cui alla determinazione 12/2018 – DACU in coerenza con le disposizioni del presente provvedimento

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche al TIBSI

- 1.1 Nell’Allegato A alla deliberazione 897/2017/R/IDR, al comma 1.1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a. le parole “bonus sociale idrico è il bonus idrico istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016” sono sostituite dalle seguenti:

“bonus sociale idrico è il bonus idrico istituito in coerenza con le disposizioni in materia di tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all’articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, all’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 e all’articolo 57-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”;

b. sono aggiunte le seguenti definizioni:

- *“fornitura idrica è la fornitura afferente ai servizi di acquedotto nonché ai servizi di fognatura e depurazione;”;*
- *“pensione di cittadinanza (Pdc) è la pensione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26;”;*
- *“reddito di cittadinanza (Rdc) è il reddito di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26;”;*
- *“tariffa di depurazione è la tariffa di cui all’articolo 6, comma 1, del TICS1;”;*
- *“tariffa di fognatura è la tariffa di cui all’articolo 6, comma 1, del TICS1;”;*
- *“decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 è il decreto legge recante “Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;”;*
- *“decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 è il decreto legge recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;”;*
- *“legge 28 dicembre 2015, n. 221 è la legge recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali;”;*
- *“TIT è l’Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL.”.*

1.2 All’articolo 2 del TIBSI, il comma 2.1 è sostituito dal seguente:

“2.1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 - attuativo dell’articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 - nonché dell’articolo 57-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è istituito il bonus sociale idrico per la fornitura di acqua e per la fornitura dei servizi di fognatura e depurazione agli utenti domestici residenti. Il bonus sociale idrico è riconosciuto agli utenti domestici residenti che risultino:

a) *in condizioni di disagio economico sociale;*

b) *beneficiari del Rdc o della Pdc.”*

1.3 All'Articolo 3 del TIBSI sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 3.1, le parole “nella condizione di disagio economico sociale di cui all'Articolo 1, comma 1.1” sono sostituite dalle seguenti:

“nelle condizioni di cui all'Articolo 2, comma 2.1, lett. a) e b)”;

b. al comma 3.4 le parole “, in condizioni di disagio economico sociale,” sono sostituite dalle seguenti:

“, che versi nelle condizioni di cui all'Articolo 2, comma 2.1, lett. a) e b),”.

1.4 All'Articolo 5 del TIBSI, comma 5.1, lett. a) dopo le parole “quota variabile del servizio di acquedotto” sono aggiunte le seguenti:

“e dei servizi di fognatura e depurazione”.

1.5 All'Articolo 6 del TIBSI sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 6.1 dopo le parole “d.P.C.M. 13 ottobre 2016” sono aggiunte le seguenti:

“e sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 57-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”;

b. il comma 6.2 è sostituito dal seguente:

“6.2 Ciascun gestore eroga, secondo le modalità di cui all'Articolo 5, un bonus sociale idrico calcolato, tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica, applicando al quantitativo minimo vitale la somma delle seguenti tariffe unitarie:

- *la tariffa agevolata determinata ai fini della quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;*
- *la tariffa di fognatura, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura;*
- *la tariffa di depurazione, proporzionale al consumo, individuata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione.*

In ciascun anno a, si ha:

$$B_n^S = (T_{agev_n}^a + Tf_n^a + Td_n^a) * 18,25 * i$$

dove:

B_n^S è il bonus sociale idrico, espresso in euro per anno;

n è l' n -esimo gestore, con $n = 1, \dots, N$;

$T_{agev_n}^a$ è la tariffa agevolata come definita all'articolo 5, comma 1, del TICSIS (espressa in euro al metro cubo);

Tf_n^a è la tariffa di fognatura come definita all'articolo 6, comma 1, del TICSIS (espressa in euro al metro cubo);

Td_n^a è la tariffa di depurazione come definita all'articolo 6, comma 1, del TICSIS (espressa in euro al metro cubo);

i è il numero dei componenti la famiglia anagrafica.”.

1.6 All'Articolo 7 del TIBSI sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 7.1 le parole “come definita all'articolo 5, comma 1, del TICSIS” sono sostituite dalle seguenti:

“e delle tariffe di fognatura e depurazione secondo i criteri recati dal TICSIS”;

- b. al comma 7.2, lett. a), dopo le parole “nuova tariffa agevolata” sono aggiunte le seguenti:

“e delle nuove tariffe di fognatura e depurazione”.

1.7 All'Articolo 9 del TIBSI sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 9.1 le parole “in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto” sono sostituite dalle seguenti:

“che versino nelle condizioni di cui all'Articolo 2, comma 2.1, lett. a) e b), come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione”;

b. al comma 9.2:

i. dopo le parole “del servizio di acquedotto,” sono aggiunte le seguenti:

“fognatura e depurazione”;

ii. dopo le parole “nell’anno precedente” sono aggiunte le seguenti:

“in relazione a ciascun singolo servizio”.

1.8 All’Articolo 10 del TIBSI sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 10.1:

i. primo bullet point, dopo le parole “, in relazione al servizio di acquedotto” sono aggiunte le seguenti:

“, fognatura e depurazione,”;

ii. al secondo bullet point, dopo le parole “economicamente disagiati” sono aggiunte le seguenti:

“o ai beneficiari del Rdc o della Pdc”;

b. al comma 10.3, la lett. a) è sostituita dalla seguente:

“a) applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora determinato secondo quanto previsto dal comma 41.4 dell’Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, recante il TIT;”.

1.9 All’Articolo 11 del TIBSI, comma 11.3^{ter}, le parole “alla tariffa agevolata applicata e ai volumi fatturati” sono sostituite dalle seguenti:

“alla tariffa agevolata e alle tariffe di fognatura e di depurazione applicate, nonché ai relativi volumi fatturati”.

1.10 All’Articolo 12 del TIBSI sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 12.1 dopo le parole “i gestori” sono aggiunte le seguenti:

“di cui al comma 1.1, anche sulla base delle informazioni acquisite dai gestori di fognatura e depurazione ove il servizio sia gestito separatamente,”;

b. al comma 12.3:

- i. alla lettera a), dopo le parole “in relazione al servizio di acquedotto” sono aggiunte le seguenti:

“al servizio di fognatura e al servizio di depurazione,”;

- ii. alla lettera f) le parole “la tariffa agevolata applicata” sono sostituite dalle seguenti:

“la tariffa agevolata e le tariffe di fognatura e di depurazione applicate”.

- 1.11 All’Articolo 14 del TIBSI, al comma 14.1, dopo le parole “(comparto di distribuzione)” sono aggiunte le seguenti:

“e i servizi di fognatura e depurazione”.

- 1.12 All’Articolo 15 del TIBSI, al comma 15.3, dopo le parole “di cui all’articolo 5, comma 1, del TICSII,” sono aggiunte le seguenti:

“e alle tariffe di fognatura e depurazione di cui all’articolo 6, comma 1, del TICSII, applicate”.

- 1.13 Nel TIBSI, la Tabella 1 recante “*Elementi informativi da presentare all’atto della domanda di bonus sociale idrico*” e la Tabella 3 recante “*Elementi oggetto di registrazione da parte del gestore – bonus sociale idrico*” sono integralmente sostituite dalle Tabelle riportate nell’Allegato A al presente provvedimento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie e finali

- 2.1 Le disposizioni di cui al precedente Articolo 1 trovano applicazione dal 1° gennaio 2020.
- 2.2 I titolari di Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza possono presentare le domande di ammissione al bonus sociale idrico a partire dal 1° febbraio 2020. Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione si applicano le modalità previste dall’Articolo 4 del TIBSI. Eventuali ritardi derivanti dalla necessità di adeguare i sistemi informativi di gestione del bonus alle disposizioni del presente provvedimento non pregiudicano il diritto dell’utente finale a beneficiare del bonus sociale idrico, che verrà erogato nella prima fattura utile ovvero mediante una delle modalità scelte autonomamente dal gestore, secondo quanto previsto all’articolo 5, comma 1, lettera b) del TIBSI.
- 2.3 Agli utenti economicamente disagiati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del TIBSI, per i quali, alla data del 1° gennaio 2020, l’agevolazione sia in corso di

erogazione, viene riconosciuto il bonus sociale idrico secondo le modalità previste dall'articolo 6 del TIBSI. Il gestore provvede ad erogare l'agevolazione complessiva nella prima fattura utile ovvero, in relazione alle utenze indirette, mediante una delle modalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del TIBSI.

- 2.4 E' dato mandato al Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti di aggiornare, in coerenza con le modalità di cui al precedente comma 2.2, la modulistica cui alla determinazione 12/2018 – DACU.
- 2.5 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, all'Associazione Nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti, alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali e ad Acquirente Unico.
- 2.6 Il presente provvedimento, nonché il TIBSI di cui all'allegato A alla deliberazione 897/2017/R/IDR, come integrato e modificato dalle disposizioni recate dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini